



diritto *Supplemento
alla rivista*

religioni

2
Quaderno monografico

Libertà religiosa ed eguaglianza.
Casi di discriminazione in Europa
e nel contesto internazionale

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 2
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

*Libertà religiosa ed eguaglianza.
Casi di discriminazione in Europa
e nel contesto internazionale*

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. D'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi, M. L. Lo Giacco

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni

Religious persecution as a pull factor of migrations

MARIA LUISA LO GIACCO

ABSTRACT

The article is focused on the issue of migrations due to religious persecution. According to the International Conventions, the religious persecution is one of the reasons that authorize the granting of the refugee status. The first problem is relating to the legal definition of religion; the second problem is to identify the situations of religious persecution. The jurisprudence of the European Courts on the granting of asylum for religious persecution is then examined. The UNHCR data relating to the countries of origin of refugees show that many of them are fleeing from countries where there are serious violations of the religious freedom. The article focuses on some of those situations, and it examines the most recent jurisprudence of the Italian Supreme Court.

KEY WORDS

Migrations – Religious persecution – Asylum.

RIASSUNTO

L'articolo affronta il tema delle migrazioni a causa della persecuzione religiosa, che è uno dei motivi che autorizzano la concessione dello status di rifugiato, secondo le convenzioni internazionali. La prima questione che viene affrontata è quella relativa alla definizione di religione e a cosa si intenda per persecuzione religiosa. Viene quindi esaminata la giurisprudenza delle Corti Europee in materia di concessione dell'asilo per persecuzione religiosa. I dati dell'UNHCR relativi ai paesi di provenienza dei rifugiati mostrano che molti di loro fuggono da paesi nei quali si verificano gravi violazioni della libertà religiosa. L'articolo si sofferma in particolare su alcune situazioni, e sulla giurisprudenza recente della Corte di Cassazione italiana.

PAROLE CHIAVE

Migrazioni – Persecuzione religiosa – Asilo.

SOMMARIO: 1. La persecuzione religiosa nella disciplina dell'asilo – 2. La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni – 3. Le richieste d'asilo per persecuzione religiosa: il caso delle fedeli delle chiese domestiche cinesi – 4. Richieste d'asilo e intolleranza religiosa

La persecuzione religiosa nella disciplina dell'asilo

Quando si affronta la tematica del rapporto fra religione ed emigrazione, si considerano soprattutto i problemi della tutela della libertà religiosa dei migranti, le questioni legate alla coesistenza di persone con differente cultura e religione all'interno di uno spazio statale, il ruolo delle organizzazioni religiose nel sostegno, nella cura e nell'integrazione dei migranti, l'importanza della religione come fattore di coesione all'interno delle comunità dei migranti¹. Esiste però un altro aspetto del rapporto tra migrazioni e libertà religiosa, ed è quello relativo al ruolo che la mancanza di libertà religiosa, che in alcuni casi diventa vera e propria persecuzione per motivi religiosi, ha come spinta – tecnicamente si direbbe *pull factor* – delle migrazioni².

La persecuzione per motivi religiosi, com'è noto, è uno dei motivi che legittima il riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia quando essa si è già concretamente realizzata, e il richiedente protezione è per questo fuggito dal proprio paese, sia quando, pur non essendosi ancora verificato alcun atto di persecuzione, la persona abbia un giustificato motivo per temere che, se rientrasse nel proprio paese, potrebbe esserne vittima³. L'art. 10, III co., della

¹ Si veda, ad esempio, il numero monografico della Rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2020, dedicato a «Diaspora religiosa e diritto». Cfr. inoltre, in generale, ELZBIETA M. GOZDZIAK, DIANNA J. SHANDY, *Editorial Introduction: Religion and Spirituality in Forced Migration*, in *Journal of Refugee Studies*, 2, 2002, pp. 129-135.

² Cfr. PASQUALE ANNICCHINO, *Persecuzioni religiose e diritto d'asilo nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali europee*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 35, 2014, pp. 1-3.

³ Cfr. Convenzione sullo statuto dei rifugiati – Ginevra, 28 luglio 1951, art. 1, in https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf. La Convenzione prevedeva un limite temporale agli atti di persecuzione, che dovevano essere stati posti in essere prima del 1951. Tale limite è stato rimosso con il protocollo relativo allo *status* dei rifugiati adottato dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1967: cfr. il testo in https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf. L'art. 1 della Convenzione di Ginevra è ripreso dalla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 29 aprile 2004, n. 83 che contiene le norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato. La successiva Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011, n. 95 stabilisce che il timore di essere perseguitato può essere basato su atti compiuti dopo la partenza dal proprio paese (art. 5), in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF>. Alla Convenzione di Ginevra fa riferimento anche la legge italiana in materia di protezione internazionale.

Costituzione italiana stabilisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica»⁴.

La legislazione europea è intervenuta per disegnare una procedura uniforme per l'attribuzione della qualifica di rifugiato con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011, n. 95⁵, che all'art. 10 elenca i "motivi di persecuzione". La norma contiene una definizione di "religione"; infatti, secondo l'art. 10, par. 1, lett. B), «il termine "religione" include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte».

Si tratta, perciò, di una descrizione molto ampia, che include nel concetto di religione anche le convinzioni non teiste e ateiste. È da osservare che, poiché le direttive europee costituiscono fonte del diritto interno, si introduce attraverso questa norma una qualificazione valida anche in quegli ordinamenti che, come per esempio quello italiano, ne erano sprovvisti⁶. Infatti, l'art. 8 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 51, riprende alla lettera il testo della direttiva, facendo propria la definizione di religione in essa contenuta. Il secondo paragrafo dello stesso articolo 10 stabilisce, inoltre, che non è necessario che il richiedente la protezione internazionale posseda davvero «le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni».

Come ha chiarito la Corte di Giustizia nella sentenza 5 settembre 2012

⁴ La procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è contenuta nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/decreto_2014.pdf. In generale, sulla disciplina dell'immigrazione e dell'asilo in Italia, si rinvia a PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali*, II ed., Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), 2015. Sulle modifiche introdotte dal cd. "decreto sicurezza" (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113) cfr. ALESSANDRA ALGOSTINO, *Il decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e disuguaglianza*, in *Costituzionalismo-it*, 2, 2018, pp. 167-199 (https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismodownload/Costituzionalismo_201802_685.pdf).

⁵ In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.

⁶ Sulla difficoltà degli ordinamenti laici nel definire il concetto di religione cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *The Meaning of "Religion" in Multicultural Societies Law. An Introduction*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 39, 2017, pp. 1-9; MARIA LUISA LO GIACCO, *Riflessioni sulla difficile interpretazione delle parole "religione" e "religioso" nel diritto delle società multiculturali*, in *Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo*, III, 2015, pp. 267-283 (www.annalidipartimentojonico.org).

della Grande Sezione, *Germania c. Y. E Z'*, «ciò non significa affatto che qualsiasi violazione del diritto alla libertà di religione costituisca un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere alla vittima di tale violazione lo *status* di rifugiato [...] Al contrario, [...] affinché gli atti in questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una “violazione grave” di detta libertà che colpisca l’interessato in modo significativo». La violazione grave si verifica quando il richiedente asilo corre il rischio, nel suo paese, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a pene e trattamenti disumani e degradanti a causa della sua fede religiosa. La Corte del Lussemburgo stabilisce preliminarmente che cosa si debba intendere con “violazione grave” della libertà religiosa. La giurisprudenza tedesca dell’epoca, infatti, considerava tale solo quella che colpisce il “nucleo essenziale” della libertà religiosa individuale, che corrisponde al cd. “foro interno”, e non gli atti che impediscono l’esercizio pubblico del culto (il cd. “foro esterno”). Secondo la Corte di Giustizia questa distinzione «non è compatibile con la definizione estensiva della definizione di religione» contenuta nella direttiva n. 95 del 2011, e la gravità degli atti deve essere valutata alla luce delle conseguenze che la persona rischia di subire se, per esempio, dovesse partecipare a celebrazioni pubbliche o atti di culto, anche se tali cerimonie non fossero considerate essenziali dalla religione di appartenenza. Perciò, se al rientro nel suo paese, esercitando il culto il richiedente rischiasse di essere soggetto ad atti di persecuzione, ciò sarebbe sufficiente per riconoscergli il diritto alla protezione internazionale; come aggiunge la Corte: «La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando ad alcuni atti religiosi non è pertinente». I ricorrenti erano cittadini pakistani, aderenti alla comunità *Ahmadiyya* che, nel loro Paese di origine, è considerata contraria all’islam ufficiale. Avevano raccontato di essere stati aggrediti fisicamente nel loro villaggio, di essere stati minacciati di morte e di denuncia presso gli organi di polizia per aver insultato il nome del profeta Maometto, in un Paese che punisce la blasfemia con la pena capitale. Per questi motivi erano fuggiti e avevano cercato riparo in Germania, dove avevano chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiati, che era stato però loro negato. La Corte di Giustizia ha invece stabilito che le autorità competenti al riconoscimento della protezione internazionale, devono verificare se «alla luce della situazione personale dell’interessato» è ragionevole aspettarsi che, tornato nel proprio paese, non rinunci a porre in essere quegli atti religiosi che lo possono mettere in grave pericolo di subire persecuzioni o di essere sottoposto a pene o a trattamenti disumani o degradanti,

⁷ Il testo della sentenza in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.

né le stesse autorità possono pretendere che la persona rinunci a compiere tali atti religiosi⁸.

La Corte del Lussemburgo ha stabilito così alcuni punti fermi per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale per chi è vittima di persecuzione religiosa, che costituiscono criteri di valutazione utilizzati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come si vede, da ultimo, nella sentenza 5 novembre 2019, *A.A. c. Svizzera*⁹.

In questo caso il ricorrente, un ragazzo afghano di etnia *hazara* convertito al cristianesimo, era fuggito dal suo Paese dopo che la polizia si era presentata a casa sua, chiedendo ai suoi familiari notizie sul suo conto. Al suo rientro, la madre e i fratelli, messi a conoscenza in quel momento della sua conversione al cristianesimo, gli avrebbero consigliato di scappare. Arrivato in Svizzera, dopo un viaggio attraverso l'Iran, la Turchia e l'Italia, aveva subito chiesto asilo politico ma la sua richiesta era stata respinta: la commissione svizzera aveva giudicato troppo lacunoso il suo racconto e, dopo averlo interrogato sui contenuti della fede cristiana, aveva ritenuto che la sua scarsa conoscenza di essa fosse il segnale di un racconto inventato per giustificare la richiesta di asilo; era stato perciò deciso il suo respingimento. Secondo i giudici svizzeri, il ricorrente si era avvicinato alla fede cristiana e si era convertito solo dopo il suo arrivo in Svizzera.

A tal proposito è opportuno segnalare che la Corte Europea è piuttosto "so-spettosa" quando deve giudicare casi di conversioni avvenute in Europa, poiché le reputa in genere non sincere, costruite ad arte per ottenere lo *status* di rifugiato. Tuttavia, è da osservare che le Linee-guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale a favore dei richiedenti asilo per motivi di persecuzione religiosa considerano meritevoli di tutela sia le persone fuggite dal loro paese a causa della loro appartenenza religiosa, sia quelle che si siano convertite ad altra religione successivamente alla fuga (le *post departure conversions*)¹⁰.

Nel caso *A.A. contro Svizzera* la Corte Europea, pur condividendo la tesi del giudice statale secondo la quale la conversione del ricorrente sarebbe av-

⁸ Una sintetica esposizione dei contenuti della sentenza in MIRIAM ABU SALEM, NICOLA FIORITA, *Protezione internazionale e persecuzione per motivi religiosi: la giurisprudenza più recente*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 37, 2016, pp. 14-17.

⁹ In [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:\[%22001-197217%22%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22001-197217%22%7D)}. PASQUALE ANNICCHINO, *Persecuzioni religiose e diritto d'asilo* cit., p. 3, al contrario ritiene che le due Corti europee siano in contrasto fra loro.

¹⁰ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 28 aprile 2004, p. 2, in <https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html>.

venuta successivamente al suo arrivo in Svizzera, sottolinea che in Afghanistan i convertiti (e coloro che sono anche solo sospettati di conversione dall'islam al cristianesimo) sono oggetto di persecuzione e rischiano la condanna alla pena di morte. Il Governo svizzero avrebbe perciò dovuto considerare i rischi che correva il ricorrente rientrando nel suo Paese di origine, tenendo anche presente che apparteneva alla minoranza *hazara*, anch'essa perseguitata. Il suo respingimento è perciò giudicato contrario all'art. 3 della Convenzione Europea, che stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti inumani e degradanti»¹¹.

Sia la Corte di Giustizia, sia la Corte di Strasburgo non si limitano dunque a valutare l'attendibilità dei ricorrenti, la credibilità dei loro racconti, o la consistenza delle prove della persecuzione religiosa subita. Per le due Corti assume rilevanza fondamentale il contesto generale dei paesi di provenienza e il rischio, reale viste le violazioni del diritto di libertà religiosa che in essi si verificano, di subire una persecuzione per motivi religiosi.

La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni

La giurisprudenza europea in tema di asilo apre dunque una finestra su un aspetto particolare del fenomeno migratorio, rappresentato dalla presenza di persone che lasciano il proprio paese per sottrarsi a una persecuzione religiosa. È opportuno, pertanto, chiedersi in che misura la persecuzione religiosa, o il timore di subire una persecuzione per motivi religiosi, possano essere considerati una delle cause che spingono ogni anno milioni di persone nel mondo ad abbandonare il proprio paese.

Le già citate linee-guida dell'UNHCR, sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti asilo per motivo di persecuzione religiosa, si aprono con la constatazione dell'oggettiva difficoltà di queste procedure, dovuta all'incertezza nel definire cosa si debba intendere per religione, e sul significato del termine "persecuzione" quando questa si riferisce alla religione. Le richieste di asilo basate sulla religione devono coinvolgere almeno uno dei seguenti elementi: la religione come credenza (o non credenza), la religione come fattore identitario, la religione come modo di vita. La persecuzione per motivi religiosi può assumere varie forme e spesso essa è frutto di discriminazione, anche se l'esistenza di leggi discriminatorie non è considerata automaticamente come una forma di persecuzione. Le linee-

¹¹ Anche questa sentenza è brevemente commentata da MIRIAM ABU SALEM, NICOLA FIORITA, *Protezione internazionale cit.*, pp. 17-20.

guida contengono una serie di esempi di persecuzione religiosa, sollecitando particolare attenzione ai casi nei quali la persecuzione religiosa è denunciata da donne, spesso contemporaneamente vittime anche di discriminazioni di genere¹².

79,5 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la loro terra¹³, nel 2019: di queste, 26 milioni sono rifugiati fuori dai confini dei loro paesi, mentre 45,7 milioni sono sfollati interni. I richiedenti asilo sono stati 4,2 milioni. Più di due terzi dei rifugiati (il 68% del totale) proviene da cinque paesi: Siria, Venezuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. È interessante notare che in questa triste graduatoria, nel 2018 non comparivano i profughi venezuelani, che nel giro di un anno sono diventati i secondi per numero, secondi solo ai siriani. Infatti, nel 2018 le persone in fuga nel mondo erano 70,8 milioni (di cui 40,3 milioni sfollati interni e 25,9 milioni rifugiati, tra cui 3,5 milioni di richiedenti asilo) e i primi cinque paesi di provenienza erano Siria, Afghanistan, Sud Sudan, Myanmar e Somalia¹⁴. Tranne il caso dei venezuelani, il cui esodo (ben 3,7 milioni di persone, su una popolazione di circa 29 milioni, hanno lasciato il paese in un anno, rifugiandosi in maggioranza nella vicina Colombia, che con 1,8 milioni di profughi accolti è il secondo paese ospitante del mondo dopo la Turchia) è determinato da una grave crisi economico-politica¹⁵, tutti gli altri fuggono da condizioni di vita rese impossibili da conflitti armati, o da gravi violenze, anche a carattere religioso. In Europa, nel 2019, la Grecia ha sopportato il maggior numero di arrivi di migranti con 74.500 sbarchi, e anche in Grecia le due nazionalità più numerose sono state l'afghana (il 39%) e la siriana (il 28%).

Dalla Siria, dopo lo scoppio della guerra¹⁶, sono fuggiti molti cristiani a causa della persecuzione operata dal sedicente stato islamico. Prima del 2011 si contavano infatti nel Paese un milione e mezzo di cristiani (circa il 10% del-

¹² Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection* cit., pp. 2-10.

¹³ UNHCR, *Global Trends. Forced Displacement in 2019*, 18 giugno 2020, in <https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf>. È impressionante il fatto che in dieci anni il numero degli sfollati nel mondo sia raddoppiato, passando dai 41 milioni del 2010 agli 80 milioni dello scorso anno.

¹⁴ Pure questi dati sono reperibili nell'UNHCR, *Global Trends. Forced Displacement in 2018*, 20 giugno 2019, in <https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf>.

¹⁵ Cfr. GIOVANNI AGOSTINIS, *Venezuela, radiografia di una crisi*, in *il Mulino*, 6, 2016, pp. 1021-1030.

¹⁶ Un riassunto, sintetico ma efficace, dei nove anni trascorsi dallo scoppio del conflitto siriano in LORENZO TROMBETTA, *Dalla rivolta contro Assad al conflitto tra potenze: nove anni di guerra in Siria*, in *Limes online*, 13 marzo 2020 (<https://www.limesonline.com/siria-guerra-nove-anni-storia-assad-ribelli-russia-stato-islamico-curdi/117157>). Cfr. inoltre PIETRO DEL RE, *Siria, 10 anni di guerra: 384 mila morti e 11 milioni di profughi*, in *Repubblica.it*, 15 marzo 2020 (https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/15/news/siria_10_anni_di_guerra_380_mila_morti_e_11_milioni_di_profughi-251341958/).

la popolazione), nel 2019 erano scesi a circa 500 mila¹⁷. Il conflitto coinvolge inoltre le due diverse comunità islamiche presenti nel Paese, gli sciiti a cui appartiene la minoranza alauita al potere, e i sunniti che costituiscono la maggioranza della popolazione¹⁸. Il conflitto siriano, che ormai si protrae da dieci anni, ha dunque causato anche la fine di una coabitazione secolare fra cittadini di diversa fede religiosa, determinandone in molti casi la fuga all'estero.

In Afghanistan, oltre all'instabilità causata dalla guerra iniziata nel 2001¹⁹, il regime legato ai talebani, musulmani sunniti, discrimina ancora oggi la minoranza sciita *hazara*, un popolo che anche in passato è stato sempre perseguitato e trattato come schiavo²⁰. La Costituzione del 2004²¹, che si apre con un verso del Corano e nel Preambolo afferma la fede del popolo afgano nella misericordia divina e nella religione islamica, all'art. 1, definisce l'Afghanistan come una repubblica islamica. L'art. 2 dichiara che la "sacra religione dell'islam" è la religione di stato della Repubblica islamica afgana e che i credenti di altre religioni sono liberi di esercitare la propria fede e di celebrarne i riti, nei limiti previsti dalla legge; in base all'art. 3, nessuna legge afgana può essere contraria "alla dottrina e alle disposizioni della santa religione islamica". Anche l'istruzione è basata sull'educazione religiosa e lo stato organizza e cura l'educazione all'interno di moschee, madrase e centri religiosi (art. 17), il calendario dello stato è quello islamico, basato sulla data dell'egira e le feste riconosciute sono quelle religiose (art. 18), nella bandiera nazionale è riprodotta la professione di fede islamica, la *shahada* (art. 19), e persino l'inno nazionale, in lingua pashtu, contiene la frase "*Allahu Akbar*" (art. 20). L'art. 35, sul diritto di formare partiti politici, stabilisce che programmi e statuti non potranno essere contrari ai principi della religione islamica, mentre l'art. 45 ritorna sul diritto all'istruzione scolastica, per la quale lo stato deve uniformare i curriculum, che devono essere basati sulla dottrina islamica. Ovviamente, le norme relative alla famiglia si basano su principi religiosi: lo stato si impegna a "eliminare ogni tradizione contraria" (art. 54). La Costituzione disegna

¹⁷ Dati contenuti in AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE, 2017-2019. *Perseguitati più che mai. Focus sulla persecuzione anticristiana*, p. 29 (https://acs-italia.org/wp-content/uploads/ACN-Perseguitati-piu%CC%80-che-mai_ITA_web.pdf).

¹⁸ Cfr. MASSIMO CASTALDO, *Le metamorfosi della guerra in Siria e la questione d'Oriente*, in *Rivista di Studi Politici internazionali*, 3, 2013, pp. 367-374.

¹⁹ È da ricordare che nel 2001 l'Afghanistan era da poco uscito da un'altra guerra, durata dieci anni e iniziata nel 1979 con l'invasione delle truppe dell'Unione Sovietica.

²⁰ Cfr. ANTONIO DE LAURI, *Gli Hazara dell'Afghanistan tra asservimento, guerra ed emancipazione*, in *LARES. Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici*, 2, 2016, pp. 115-131.

²¹ Il testo in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/cronache/estero/costituzione_afghana/Costituzione_Afghana.pdf.

pertanto uno stato confessionista islamico, nel quale le minoranze religiose sono del tutto discriminate: è presente e riconosciuta una piccola minoranza indù e sikh (erano 200.000 prima del 1992, oggi ne sono rimasti tra i tremila e i settemila), i cristiani vivono invece in clandestinità, poiché il cristianesimo è considerato una religione occidentale estranea all'Afghanistan. La religione Bahai, è stata dichiarata blasfema da una sentenza della Corte suprema e i suoi seguaci infedeli. È proibito e punito severamente anche l'ateismo²². Una legge sulla stampa approvata anch'essa nel 2004, vieta qualsiasi scritto, discorso o dichiarazione che possano essere considerati contrari ai principi dell'islam, con pene che possono consistere anche nella condanna a morte²³. Il riferimento che la costituzione fa alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o alla carta delle Nazioni Unite, appare quindi di facciata, dovuto sicuramente alla necessità di "accontentare" gli osservatori internazionali, ma del tutto inconsistente rispetto alla realtà di una costituzione assolutamente contraria a qualsiasi forma di pluralismo e libertà religiosa e di opinione²⁴.

In Sud Sudan, violenze e scontri sono dovuti all'instabilità istituzionale e a questioni politiche, legate alla guerra e alla successiva separazione e indipendenza dal Sudan; nel conflitto è coinvolta pure la dimensione religiosa, poiché il Sudan è un Paese a maggioranza islamica, mentre il Sud Sudan ha una popolazione in prevalenza cristiana²⁵. Si verificano violazioni dei diritti umani che colpiscono anche la libertà religiosa, con la distruzione di chiese da parte dell'esercito, o l'irruzione delle forze di polizia all'interno dei luoghi di culto, durante le celebrazioni liturgiche, per arrestare e sottoporre a tortura i fedeli convertiti dall'islam. La persecuzione religiosa, che è allo stesso tempo etnica, assume i tratti di un vero e proprio genocidio²⁶.

Fuggono dalla persecuzione religiosa anche coloro che lasciano il Myanmar, nel 2019 quinto Paese per numero di provenienza di rifugiati²⁷. In

²² Cfr. UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, *2019 Annual Report*, Washington, aprile 2019, pp. 140-144 (<https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf>).

²³ Cfr. la scheda sulla legge contro la blasfemia in Afghanistan pubblicata sul sito del *Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs* della Georgetown University, in <https://berkeleycenter.georgetown.edu/essays/national-laws-on-blasphemy-afghanistan>.

²⁴ Per un breve commento alla Costituzione afghana cfr. LUCIO PEGORARO, ANGELO RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 85.

²⁵ Sul conflitto in Sud Sudan cfr. SARA DE SIMONE, *La crisi in Sud Sudan: cronaca di una morte annunciata?*, in *Afriche e Orienti*, 3-4, 2013, pp. 139-145.

²⁶ Cfr. AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE, *2017-2019. Perseguitati più che mai. Focus sulla persecuzione anticristiana* cit., p. 30.

²⁷ Sulla situazione del Myanmar cfr., il contributo di SILVIA ANGIOI, *Identità etnico-religiosa, violazioni dei diritti umani e crimini: uno studio del caso Rohingya*, in questo Volume. Una sintesi

questo caso i profughi sono i rohingya, musulmani, che non godono del diritto di cittadinanza e conseguentemente dei diritti che dalla cittadinanza derivano, tra i quali, secondo la Costituzione del 2008, anche il diritto di libertà religiosa. Dal 2017 più di un milione di profughi ha lasciato il Myanmar rifugiandosi nel vicino Bangladesh, in enormi campi profughi privi di tutto²⁸.

Questi brevi cenni alla situazione politica e giuridica dei primi paesi di provenienza dei profughi mostrano il ruolo fondamentale che la mancanza di libertà religiosa, che spesso si trasforma in persecuzione per motivi religiosi, ha come *pull factor* del fenomeno migratorio. In alcune aree del mondo aumentano i casi di persecuzione religiosa, e ciò determina un aumento delle migrazioni. Il *Pew Research Center* registra nel decennio 2007-2017 un notevole incremento delle restrizioni governative sull'esercizio del diritto di libertà religiosa²⁹. L'organizzazione "Aiuto alla Chiesa che soffre" calcola che il 61% della popolazione mondiale viva in Paesi nei quali la libertà di religione non è rispettata. Potremmo dire che la "lotta per la libertà religiosa" (utilizzando il titolo di un famoso volume di Roland Bainton)³⁰ stia vivendo un nuovo capitolo, spesso fuori dai confini europei, che meriterebbe di essere raccontato. Alcuni episodi di questa "lotta" sono narrati tra le righe della giurisprudenza italiana in materia di asilo.

Le richieste d'asilo per persecuzione religiosa: il caso delle fedeli delle chiese domestiche cinesi

La giurisprudenza italiana in materia di protezione internazionale comprende una casistica ampia, all'interno della quale si segnalano alcune pronunce particolarmente interessanti, sia per le questioni di fatto trattate, sia per le decisioni che sono state assunte. Queste spesso gettano una luce, oltre che sulle questioni di diritto, anche sulla situazione della tutela della libertà reli-

anche in ASSOCIAZIONE NEODEMOS, MASSIMO LIVI BACCI, "Il popolo che nessuno vuole": il dramma dei rohingya tra Myanmar e Bangladesh, in *Limesonline*, 25 marzo 2020 (<https://www.limesonline.com/rubrica/rohingya-myanmar-bangladesh-profughi-onu>).

²⁸ UNHCR, *Rohingya emergency*, 31 luglio 2019, in <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>. Cfr. AKM AHSAN ULLAH, *Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization*, in *Journal of Immigrants & Refugee Studies*, 9, 2011, pp. 139-161; MAUNG ZARNI, ALICE COWLEY, *The Slow-burning Genocide of Myanmar's Rohingya*, in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 3, 2014, pp. 681-752.

²⁹ PEW RESEARCH CENTER, *A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World*, 15 luglio 2019, in <https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/>.

³⁰ ROLAND H. BAINTON, *La lotta per la libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 1999.

giosa in alcune aree geografiche.

In anni recenti sono state presentate richieste di protezione internazionale per persecuzione religiosa da parte di immigrati cinesi. Si tratta di una novità perché in passato, pur essendo quella cinese una delle comunità di più antica presenza in Italia, le richieste di asilo per motivi religiosi erano quasi inesistenti. Inoltre, tali richieste provengono quasi sempre da donne, aspetto che le linee guida dell'UNHCR chiedono di tenere in particolare considerazione nell'esame delle domande d'asilo.

Il Tribunale di Roma, I sezione civile, con l'ordinanza 22 giugno 2017³¹, ha riconosciuto la protezione umanitaria (istituto successivamente abrogato dal decreto n. 113 del 2018)³² a favore di una cittadina cinese la cui richiesta di asilo era stata respinta dalla commissione territoriale. L'ordinanza, aldilà della soluzione del caso specifico, riveste un certo interesse perché, esaminando dettagliatamente i fatti narrati dalla ricorrente, e provando a collocarli nel contesto cinese, il Tribunale di Roma ha elaborato una definizione di religione, nei termini seguenti: «Per religione si intende quell'insieme di credenze, vissuti e riti legati al trascendente che coinvolgono l'essere umano, o una comunità, nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con il divino». Dopo aver tentato di definire «le religioni di tipo cristiano ed evangelico», e il concetto di culto come «quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nel complesso» lo caratterizzano, l'ordinanza giunge alla conclusione che nel caso specifico «in assenza dell'organizzazione tipica delle religioni, in assenza di effettivi capi spirituali [...] in assenza di ritualità che risulta ridotta alla semplice preghiera della parola divina non può parlarsi di religione in senso stretto, ma di un movimento di preghiera spontaneo». Se il gruppo al quale la ricorrente afferma di aderire non è una religione, conclude la sentenza, non vi è neppure la possibilità di riconoscerle lo *status* di perseguitata per motivi religiosi. Tuttavia, poiché l'appartenenza al gruppo di preghiera spontaneo avrebbe potuto esporla a ritorsioni da parte del regime cinese, il Tribunale ha deciso di concederle la protezione umanitaria. Viene trovato così il modo di tutelare la richiedente asilo, garantendole la possibilità di restare legalmente in Italia, ma la decisione di non considerare come religione il gruppo al quale appartiene suscita molte perplessità, non soltanto perché i

³¹ L'ordinanza è pubblicata in appendice a VALENTINA BRINIS, FRANCESCO DAMIANO PORTOGHESE, CAMILLA SILIOTTI (a cura di), *Manicomio religioso. I richiedenti asilo cinesi in Italia*, *A Buon Diritto. Quaderni*, 2, 2017, pp. 27-41. Il volume è disponibile in *download* sul sito <https://www.abuondiritto.it/rapporti-e-ricerche/manicomio-religioso-i-richiedenti-asilo-cinesi-italia>.

³² Le modifiche a questo decreto sono intervenute quando il presente contributo era già in bozze di stampa.

motivi per i quali viene negata la qualifica (mancanza di organizzazione e di capi spirituali) sono in realtà elementi caratteristici di alcune grandi religioni, ma anche perché viene elaborata una nuova categoria, quella del «gruppo di preghiera spontaneo», che non può non essere espressione della fede religiosa.

Tra l'altro, la persecuzione religiosa si verifica quando una persona viene perseguitata per la sua fede religiosa, cioè per l'espressione di una religiosità, che potrebbe non essere direttamente legata a una determinata religione. In particolare, il Governo cinese guarda con molto sospetto a tutte le forme religiose, tollerando (non sempre) le quattro maggioritarie e reprimendo le altre, soprattutto le comunità della galassia evangelica note come chiese domestiche³³. Anche in un'ordinanza del 5 aprile 2018 lo stesso Tribunale di Roma, I sezione civile³⁴, ha deciso di negare il riconoscimento dello *status* di rifugiato e concedere invece la protezione sussidiaria a un'altra donna cinese, pure appartenente a una chiesa domestica, perché la persecuzione personale diretta non era stata dimostrata, mentre erano innegabili e riferite dalle organizzazioni non governative le gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei fedeli della chiesa cattolica e delle chiese domestiche. La polizia di un regime autoritario che considera pericolosa la religione, non opera certamente il distinguo che troviamo nelle ordinanze romane. In ogni caso, la presenza dell'istituto della protezione umanitaria consentiva ai giudici italiani di trovare una soluzione che garantisse la tutela dei diritti umani delle persone provenienti da paesi nei quali questi sono sistematicamente violati ma che non fossero riuscite a dimostrare di aver subito personalmente (non ancora, dunque) atti di persecuzione. L'eliminazione di questo istituto in seguito al decreto n. 113 del 2018 rende più difficile l'operato dei giudici, quando chi chiede protezione non riesce a dimostrare di aver subito una persecuzione personale ma sono evidenti i rischi che correrebbe rientrando nel paese dal quale è fuggito.

Forse proprio per questo la giurisprudenza più recente appare maggiormente attenta alle richieste di protezione avanzate da cittadini cinesi. Il decreto del Tribunale di Bologna, 18 gennaio 2020, n. 454³⁵ ha valutato con cura il contesto di provenienza della richiedente asilo, anche in questo caso una donna cinese appartenente a una *house church* cristiana. La commissione territoriale le aveva negato la protezione internazionale perché il gruppo di appartenenza era piccolo, in esso la donna non ricopriva incarichi di responsabilità, era

³³ Cfr. VALENTINA BRINIS, FRANCESCO DAMIANO PORTOGHESE, CAMILLA SILIOTTI (a cura di), *Manicomio religioso* cit., pp. 9-10.

³⁴ L'ordinanza è pubblicata nel sito https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/trib_roma_ord_05042018.pdf.

³⁵ Pubblicato nella banca dati *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

riuscita ad ottenere il passaporto e non avrebbe chiarito cosa avrebbe avuto da temere rientrando in Cina. In realtà, come riportato nel decreto, dal 2014 le autorità cinesi hanno iniziato una campagna di repressione e persecuzione delle piccole chiese autonome, dichiarandole illegali e costringendo i membri di esse a esercitare clandestinamente il culto. Il clima familiare e sociale ostile, e il timore di essere arrestata avevano determinato nella ricorrente la decisione di lasciare il suo Paese. Era riuscita ad ottenere il passaporto perché non risultavano ancora carichi pendenti a suo carico e dopo alcuni mesi vissuti nascosta, in seguito all'arresto di altri fedeli, aveva ottenuto un visto turistico ed era partita verso l'Italia. Il decreto ripercorre brevemente la situazione delle chiese domestiche in Cina, che il Governo cerca di controllare, reprimendo quelle che non accettano di unirsi alle chiese riconosciute e imprigionandone i membri. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto pertanto che in caso di rientro in Cina, la donna avrebbe corso il rischio di «essere esposta ad atti di violenza» tali da limitare i suoi diritti fondamentali, stabilendo la “necessità” di riconoscerle lo *status* di rifugiato³⁶.

Su un caso di protezione internazionale per persecuzione religiosa negata a una cittadina cinese, membro di una chiesa clandestina, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, III sezione civile, 6 maggio 2020, n. 8573³⁷. La sentenza impugnata, del Tribunale di Roma, aveva negato la protezione internazionale, a una fedele chiesa del Dio onnipotente; i giudici romani, pur riconoscendo che in Cina la religione professata dalla donna fosse perseguitata, avevano ritenuto poco credibile il racconto della ricorrente, soprattutto sulla base del fatto che ella avesse ottenuto il visto turistico che le aveva consentito di lasciare il Paese. La Cassazione, riprendendo quanto stabilito in una precedente ordinanza³⁸ ha affermato che in caso di richieste di protezione per persecuzione religiosa, il giudice «deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso», senza valutare negativamente il fatto che egli non si sia rivolto alle autorità locali per chiedere

³⁶ Sulla persecuzione delle chiese domestiche in Cina è possibile trovare notizie su alcuni organi di stampa e online, come sul sito di notizie del Pontificio Istituto Missioni Estere (<http://www.asia-news.it/notizie-it/Henan,-soppressa-una-Chiesa-domestica-protostante-46534.html>), sul sito “Bitter Winter. Libertà religiosa e diritti umani in Cina” (<https://it.bitterwinter.org/chiese-domestiche-chiuse-perche-anti-cinesi/>), sul sito “In Terris” (<https://www.interris.it/diabolerie/cina-intimidazioni-chiese-domestiche-motivazioni/>).

³⁷ L'ordinanza è pubblicata in <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/20200506/snciv@s30@a2020@n08573@tO.clean.pdf>.

³⁸ Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 8 novembre 2019, n. 28974, in https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2019_Cassazione_28974.pdf.

protezione «potendo tale scelta derivare proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori». Anche in questo caso, secondo il Tribunale di merito, era sospetta la circostanza che la ricorrente avesse ottenuto il visto turistico dalle autorità cinesi, ma la Cassazione ha sottolineato che il visto in Cina viene negato solo se il richiedente ha precedenti penali. Inoltre, il fratello della donna, anche lui membro della chiesa, nella quale rivestiva un incarico di responsabilità, era morto in circostanze non chiarite mentre si trovava in arresto in una caserma della polizia. Un ultimo aspetto interessante di questa pronuncia è quanto in essa viene stabilito in merito all'onere della prova. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale i richiedenti asilo si trovano in una situazione particolare, in cui «sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto»³⁹. L'ordinanza ha rinviato perciò la questione al giudice di merito affinché riveda la sua decisione.

Diversamente, qualche mese prima, la Cassazione, I sezione civile, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1093 aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un'altra donna cinese, anche lei fedele della chiesa di Dio onnipotente, che aveva raccontato di essere fuggita dopo aver subito minacce da parte del capo villaggio, e dopo che la sua casa era stata oggetto di perquisizione da parte della polizia. Pur riconoscendo che la chiesa alla quale diceva di appartenere è considerata dalla autorità cinesi un'organizzazione criminale, i giudici negano credibilità al racconto della ricorrente a causa della «facilità con la quale ha potuto sottrarsi al controllo delle autorità del suo paese»⁴⁰.

Richieste d'asilo e intolleranza religiosa

In alcuni recenti interventi della Cassazione si nota una scarsa considerazione del pericolo costituito, in diversi contesti, dall'intolleranza religiosa e delle violazioni dei diritti fondamentali che da essa derivano.

In Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza 7 agosto 2019, n. 21142⁴¹ viene valutato il ricorso di un cittadino del Togo che aveva richiesto

³⁹ La Cassazione rinvia alle sentenze *R.C. v. Sweden*, 9 giugno 2010, n. 41827, in <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-97625%22%5D%7D>, *N.V. v. Sweden*, 20 luglio 2010, n. 23505, in <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-99992%22%5D%7D> e *A.A. v. Switzerland*, 7 aprile 2014, n. 58802, in <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-139903%22%5D%7D>.

⁴⁰ Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1093, in *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

⁴¹ L'ordinanza è pubblicata nella banca dati *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

la protezione internazionale sostenendo di aver dovuto abbandonare il suo Paese poiché temeva di essere perseguitato per motivi religiosi. Il ricorrente, musulmano, aveva raccontato di aver distrutto, in un impeto di rabbia, alcuni idoli tribali nel suo villaggio, a maggioranza animista, e di essere quindi fuggito, lasciando la moglie, una figlia piccola e il suo mestiere di sarto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il racconto non credibile. La decisione non è tuttavia fondata unicamente su osservazioni di carattere giuridico. Nel testo, infatti, spicca una lunga digressione di carattere generale che, con toni sarcastici, mette in ridicolo le narrazioni di coloro che chiedono asilo per motivi religiosi. Il racconto del ricorrente viene così riassunto: «il musulmano A.S., della cui fede pare nessuno si fosse mai interessato fino alla discreta età di circa 25 anni, è stato poi improvvisamente sollecitato dal capo villaggio a partecipare ad una cerimonia animista, sicché, preso da incontenibile furia iconoclasta nei riguardi di un idolo, e dimentico della famiglia e del suo avviato mestiere di sarto, lo ha distrutto a colpi di bastone e di machete e, già con i soldi in tasca per darsi alla premeditata fuga, è poi scappato immediatamente dopo perché una donna lo aveva visto e riconosciuto». L'ordinanza contiene ulteriori commenti che mettono in dubbio in generale la credibilità di tutte le vicende rappresentate da quanti richiedono asilo. Esse, per la Suprema Corte, sarebbero «sovente stereotipate e tessute intorno a canovacci fin troppo ricorrenti: quello del giovane musulmano che ha messo incinta una ragazza cristiana, o del giovane cristiano che ha fatto lo stesso con una musulmana (le religioni possono peraltro variare), e scappa dalle furie dei genitori di lei; quella dell'uomo che il capo-villaggio ha destinato a sacrifici umani (il caso in esame appare una variante di questa trama) o ad altra non commendevole sorte; quella del sedicente omosessuale che, se lo fosse, sarebbe per questo perseguitato al suo Paese; quello della lite degenerata in fatti di sangue in cui il richiedente ha, si intende senza volerlo, ferito o ucciso il proprio contendente, in un contesto in cui, quale che sia il Paese di provenienza, le forze di polizia del luogo sono sempre e irrimediabilmente corrotte ed astrette da oscuri vincoli alla potente famiglia della vittima, e così via». Questi toni evidenziano un preoccupante atteggiamento di pregiudizio nei confronti dei richiedenti asilo per motivi di persecuzione religiosa, che certo non giova all'esercizio imparziale della giustizia.

Ancora, con l'ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1348⁴², la I sezione civile della Cassazione ha negato credibilità, respingendone il ricorso, a un uomo del Mali, cristiano, che affermava di essere scappato per sfuggire alle perse-

⁴² Anche questa ordinanza è reperibile nella banca dati *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

cuzioni da parte dei suoi zii, musulmani. Secondo i giudici il racconto non sarebbe stato credibile perché il richiedente avrebbe mostrato una «ignoranza dei principi fondamentali e dei riti» cristiani e perché non sarebbe stato praticante, pur vivendo in un Paese come l'Italia nel quale la professione di fede non incontra limitazioni. Non sappiamo però, perché non ce n'è traccia nel testo dell'ordinanza, a quale confessione cristiana il ricorrente si fosse convertito. In Mali, oltre a quella cattolica, sono presenti diverse denominazioni evangeliche e pentecostali, il cui metodo di proselitismo si basa sulla relazione personale prima che sulla propaganda di principi e riti. Anche la mancata pratica religiosa in Italia potrebbe essere attribuibile alla mancanza di luoghi di culto della confessione di appartenenza, alla differenza dei riti celebrati nelle chiese tradizionali, o anche semplicemente, alla non comprensione della lingua italiana. È da aggiungere che il Mali è considerato un Paese nel quale la persecuzione dei cristiani è molto alta, in particolare nei villaggi del nord dove gli evangelici sono attaccati da musulmani radicali⁴³.

È piuttosto singolare che i giudici basino il loro giudizio sulla credibilità dei ricorrenti “interrogandoli” in materia di fede e di dottrina. In un'altra ordinanza, la Cassazione osserva che la corte territoriale aveva chiesto al ricorrente “cosa” fosse lo Spirito Santo e che lui aveva risposto “lavora con Dio”, risposta che avrebbe dimostrato la non veridicità della sua conversione al cristianesimo⁴⁴. Nel testo dell'ordinanza non è indicato il paese di provenienza del ricorrente (probabilmente la Nigeria), un cristiano pentecostale che affermava di essere fuggito a causa delle minacce e delle aggressioni subite dai seguaci del dio olokun, che volevano costringerlo a seguire la loro fede. L'uomo aveva riferito di essere stato ricoverato a causa delle violenze subite, e di essere stato ripetutamente aggredito, anche in casa; la Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato per difetto di motivazione.

In un'altra ordinanza si dispone il rinvio alla corte territoriale per motivazione «astratta e stereotipata». Si trattava del caso di una donna nigeriana, cristiana, fuggita a causa delle minacce che aveva ricevuto per aver rifiutato di convertirsi all'islam e dopo aver subito una violenza sessuale, documentata con referti medici. La Suprema Corte ha rilevato che nella motivazione si parlava della ricorrente sempre al maschile, come se gli estensori del provve-

⁴³ Notizie sull'intolleranza religiosa in Mali nel sito dell'associazione “Porte Aperte/Open Doors”, che cura un *report* annuale sulla persecuzione dei cristiani nel mondo (<https://www.porteaperteitalia.org/persecuzione/>).

⁴⁴ Cfr. Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 8 giugno 2020, n. 10908, in *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

dimento avessero utilizzato la «tecnica del copia e incolla»⁴⁵.

Si tratta di eccezioni, perché in genere i racconti dei richiedenti asilo che provengono da paesi africani e riportano storie di animismo, culti tribali e stregoneria sono considerati poco credibili⁴⁶. Così è stato giudicato l'uomo nigeriano, cristiano, i cui parenti avrebbero voluto che diventasse il capo religioso del villaggio nel quale viveva e che invece si era ribellato, distruggendo l'idolo. L'uomo aveva raccontato anche che i suoi amici erano stati uccisi da «un fulmine mandato da Dio» e questa sua affermazione è considerata non coerente con la dichiarata fede cristiana⁴⁷. Poco credibile viene giudicato anche un ricorrente del Ghana, che sarebbe fuggito dal suo villaggio dopo aver ucciso un serpente ritenuto sacro: secondo gli abitanti del villaggio la sventura che sarebbe derivata a tutti poteva essere evitata solo sacrificando la sua vita secondo il culto animista⁴⁸.

In questi casi sembra quasi che i giudici italiani abbiano difficoltà a credere a racconti di stregoneria, culti animisti, idoli, vendette e sacrifici che sembrano appartenere a un'altra epoca della storia umana⁴⁹, e che invece sono espressione di culture ancora vive in alcuni paesi, soprattutto africani. Per comprendere la realtà dalla quale i richiedenti asilo provengono, e per rispondere alla loro richiesta di giustizia, la giurisprudenza italiana dovrebbe riuscire a guardare alle loro storie con uno sguardo che non sia prevenuto rispetto alle differenze antropologiche e culturali, anzi le riconosca⁵⁰.

Da ultimo, il fatto di considerare poco credibili i racconti di chi sostiene di

⁴⁵ Cfr. Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 17 gennaio 2020, n. 874, in *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

⁴⁶ Eppure, in tutta l'Africa subsahariana il fenomeno della stregoneria e dei culti animisti è molto diffuso e in continua crescita; cfr. ALICE BELLAGAMBA, *L'Africa e la stregoneria*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

⁴⁷ Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2106, in *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

⁴⁸ Corte di Cassazione, I sez. civ., ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5571, in *De Jure* (<https://dejure.it/#/home>).

⁴⁹ Sul tema dei rapporti tra religiosità dominante e pratica della magia e della stregoneria in Europa cfr. ANTONIO GUERRIERI, *Magia, la fede illegale. Religiosità folk e controllo sociale tra passato e presente*, in CALUMET – *Intercultural law and humanities review* (http://www.windogem.it/calumet/upload/pdf/mat_39.pdf) aprile 2017, pp. 1-79.

⁵⁰ È quel processo di trasformazione interculturale auspicata, in relazione al diritto di asilo, da MARIO RICCA, TOMMASO SBRICCOLI, *Shylock del Bengala. Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo (Un approccio corologico-interculturale alle implicazioni anti-umanitarie del patto commissorio)*, in CALUMET – *Intercultural law and humanities review* (http://www.windogem.it/calumet/upload/pdf/mat_60.pdf), febbraio 2016, pp. 46-55. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2020, pp. 313-319 nota che la legislazione in materia di immigrazione e asilo ha al contrario un approccio multiculturale, che consolida «la percezione dell'altro come qualcosa (non qualcuno) diversa da noi: pertanto estranea, lontana, perciò pericolosa» (p. 317).

fuggire dalla persecuzione religiosa, perché troppo simili tra loro (e quindi negare ad essi forza probatoria) significa non tener conto che la persecuzione religiosa, così come le altre forme di persecuzione, presenta purtroppo modalità ricorrenti, che si ripetono con poche variazioni. Nel corso della storia, uomini e donne hanno dovuto lasciare le proprie terre per motivi religiosi, talvolta per diffondere o praticare la propria fede, più spesso per sfuggire alla discriminazione. Probabilmente i padri pellegrini olandesi in fuga verso il Nuovo Mondo sulla nave *Mayflower*, o gli ebrei che durante la persecuzione nazi-fascista riuscirono a trovare asilo in paesi democratici, racconterebbero storie molto simili – dunque stereotipate – a quelle narrate oggi dal sarto togolese, dai giovani nigeriani, dalle donne cinesi o dai ragazzi afghani.